

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.157.414.409 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 12/06/2020)

NOTA INFORMATIVA

Relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:

- Banca Popolare di Sondrio scpa. Obbligazioni a tasso fisso;
- Banca Popolare di Sondrio scpa. Obbligazioni step up;
- Banca Popolare di Sondrio scpa. Obbligazioni a tasso variabile (collettivamente, le "Obbligazioni")

di

Banca Popolare di Sondrio scpa in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la "**Nota Informativa**") ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Delegato 980**"), e del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

La Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 6 novembre 2020 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 1104694/20 del 5 novembre 2020 (il "**Documento di Registrazione**"), come successivamente eventualmente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") e del Regolamento Delegato 980.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni (la "Banca Popolare di Sondrio", l'"Emittente" ovvero la "Banca") provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") a cui sarà allegata la pertinente nota di sintesi della singola emissione (la "Nota di Sintesi").

Con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente svolge altresì le funzioni di responsabile del collocamento (il "Responsabile del Collocamento").

La Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione.

La Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 6 novembre 2020 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 1105314/20 del 5 novembre 2020, ed è stata pubblicata sul sito web dell'Emittente https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, inclusa la Nota Informativa, le Condizioni Definitive, la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, ed i relativi supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi n. 16 Sondrio (So) e le sue dipendenze nonché sono consultabili sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari.

INDICE

GLOSSARIO	5
1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	7
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	8
2.1. Persone responsabili della Nota Informativa	8
2.2. Dichiarazione di responsabilità	8
2.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti	8
2.4. Informazioni provenienti da terzi	8
2.5. Dichiarazione dell'Emittente	8
3. FATTORI DI RISCHIO	9
3.1. RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	9
3.1.1. Rischio di credito per il sottoscrittore	9
3.1.2. Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	9
3.1.3. Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	10
3.1.4. Rischio di tasso di mercato	10
3.1.5. Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente	11
3.1.6. Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni	11
3.1.7. Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale	11
3.2. RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI	12
3.2.1. Rischio di indicizzazione	12
3.2.2. Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione	12
3.2.3. Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione	12
3.2.4. Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo	13
3.2.5. Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione delle Obbligazioni a tasso variabile	13
3.2.6. Rischio correlato all'eventuale spread negativo applicato al parametro di riferimento	13
3.3. RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE	13
3.3.1. Rischio di liquidità	13
3.3.2. Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione .	14
3.3.3. Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario	14
3.3.4. Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi	15
3.3.5. Rischio di ritiro dell'offerta	
4. INFORMAZIONI ESSENZIALI	16
4.1. Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	
4.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	
5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE	
5.1. Descrizione della tipologia e della classe delle Obbligazioni	
5.2. Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state create	

5.3.	Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri	18
5.4.	Ammontare totale dell'Offerta	19
5.5.	Valuta di emissione delle Obbligazioni	19
5.6.	Rango (ranking) delle Obbligazioni	20
5.7. proce	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e edura per il loro esercizio	
5.8.	Disposizioni relative agli interessi da pagare	24
5.9.	Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito	31
5.10.	Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo	31
5.11.	Rappresentanza degli obbligazionisti	32
5.12.	Delibere e autorizzazioni	32
5.13.	Data di emissione delle Obbligazioni	32
5.14.	Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	32
5.15.	Regime fiscale	33
5.16. qualo	Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziaz ora diverso dall'Emittente	
6. T	ERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI	34
6.1. delle	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizio Obbligazioni	
6.1.1.	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata.	34
6.1.2.	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione	34
6.1.3.	Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto	36
6.1.4.	Importo minimo e massimo sottoscrivibile	36
6.1.5.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	36
6.1.6. delle	Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizion modalità seguite	
6.1.7.	Eventuali diritti di prelazione	37
6.2.	Piano di ripartizione e di assegnazione	37
6.2.1.	Categoria di potenziali investitori	37
6.2.2. possil	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventua bilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	
6.3.	Fissazione del prezzo	38
6.3.1	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari	38
6.3.2	Modalità di determinazione del prezzo	38
6.3.3	Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore	38
6.4.	Collocamento e sottoscrizione	38
6.4.1	Soggetti incaricati del collocamento	38
6.4.2	Agente per i Pagamenti	39
6.4.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	39
6.4.4	Accordi di sottoscrizione	39
7 1	MMISSIONE ALLA NECOZIAZIONE E MODALITÀ DI NECOZIAZIONE	40

	Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti nziari	40
	Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strun nziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	
7.3.	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	40
7.4.	Prezzo di emissione delle Obbligazioni	40
8.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	42
8.1.	Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni	42
_	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limi arte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una zione	
	Rating delle Obbligazioni	
	LEGATO MODULO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI	

GLOSSARIO

l'Emittente, responsabile del calcolo degli interessi Agente di Calcolo

Ammontare Totale l'ammontare totale delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, espresso

in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive

Codice ISIN il codice relativo a ciascuna emissione come indicato nelle

Condizioni Definitive

Condizioni Definitive il documento, redatto secondo il modello di cui all'Allegato della

> Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relative a ciascuna emissione di Obbligazioni da effettuarsi sulla base della Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro l'inizio mediante pubblicazione dell'Offerta. sul sito https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestitiobbligazionari e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in piazza Garibaldi

n. 16 Sondrio (So) e le sue dipendenze

CONSOB la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Data della Nota Informativa la data di approvazione della Nota Informativa

Data di Emissione per ciascuna emissione di Obbligazioni, la data in cui le

Obbligazioni sono emesse, indicata come tale nelle relative

Condizioni Definitive

Emittente ovvero la Banca

Sondrio

Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, con sede

ovvero Banca Popolare di legale in piazza Garibaldi 16, Sondrio (So)

Offerta l'offerta di sottoscrizione delle Obbligazioni

Parametro di Indicizzazione il tasso d'interesse indicato nelle Condizioni Definitive cui sono

indicizzate le cedole delle obbligazioni a tasso variabile riportato

nelle Condizioni Definitive:

Periodo di Offerta il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive, nel quale sarà

possibile sottoscrivere le Obbligazioni

il portatore delle Obbligazioni **Portatore**

Prezzo di Emissione il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni e al quale sarà

> possibile sottoscrivere le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, pari al risultato dell'attualizzazione dei flussi futuri di cassa sulla base della curva di pari durata dei tassi risk-free, alla quale sarà applicato un cosiddetto credit and funding spread che riflette l'effettiva rischiosità complessiva dell'Emittente, come valutata dal medesimo. Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni

Definitive.

Prospetto di Base il prospetto di base costituito (i) dalla Nota Informativa redatta ai

sensi del Regolamento Delegato 980 e del Regolamento Emittenti e

(ii) dal Documento di Registrazione. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile

Responsabile del Collocamento l'Emittente

Regolamento Prospetti il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un

mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE

Testo Unico Bancario ovvero il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, successivamente **TUB**

nouncato o integrato

Testo Unico della Finanza il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente ovvero **TUF** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di emissioni di prestiti obbligazionari Banca Popolare di Sondrio (il "**Programma**") di cui alla Nota Informativa che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della Nota Informativa, e, in particolare, nel Glossario riprodotto in introduzione al documento.

Nell'ambito del Programma oggetto della Nota Informativa, Banca Popolare di Sondrio potrà emettere obbligazioni, di valore nominale unitario inferiore a Euro 100.000, ed offerte in sottoscrizione direttamente sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-Mtf.

Relativamente al predetto Programma, il Consiglio di amministrazione della Banca ha determinato l'emissione di prestiti obbligazionari delle seguenti tipologie:

- Obbligazioni a tasso fisso;
- Obbligazioni step up;
- Obbligazioni a tasso variabile (collettivamente, le "**Obbligazioni**").

In merito alla natura delle Obbligazioni si precisa che:

- le obbligazioni hanno un valore nominale unitario di Euro 1.000;
- il Prospetto di Base è relativo all'emissione di titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale, nonché alla corresponsione di interessi determinati secondo la metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di obbligazioni, fatto salvo il caso di utilizzo del *bail-in*.

La Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

In occasione dell'emissione di ogni prestito obbligazionario, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

2.1. Persone responsabili della Nota Informativa

La Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, con sede a Sondrio, piazza Garibaldi 16, in persona del legale rappresentante avv. prof. Francesco Venosta, presidente del Consiglio di amministrazione, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella Nota Informativa.

2.2. Dichiarazione di responsabilità

La Banca Popolare di Sondrio dichiara che, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti

La Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

2.4. Informazioni provenienti da terzi

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

2.5. Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- (a) la Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in qualità di Autorità Competente, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129;
- (b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- (c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa:
- (d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

3. FATTORI DI RISCHIO

3.1. RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

3.1.1. Rischio di credito per il sottoscrittore

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni. Al sottoscrittore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

Sottoscrivendo le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 c. 1 bis del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca Popolare di Sondrio e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori delle obbligazioni subordinate.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca Popolare di Sondrio, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si veda inoltre quanto riportato al successivo Paragrafo 3.1.2, in relazione agli strumenti di risoluzione e in particolare allo strumento del *bail-in*. Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione che, unitamente alla Nota Informativa, costituisce il Prospetto di Base e, in particolare, al Capitolo 3 ("*Fattori di Rischio*") del suddetto Documento di Registrazione.

3.1.2. Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Qualora la Banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, l'investimento in obbligazioni comporterebbe il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove le Autorità di Risoluzione, al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale.

In particolare, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la Banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii)

cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, sussiste il rischio che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi. In caso di applicazione dello strumento del "bail-in", le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità come rappresentato nella tabella esposta nel Paragrafo 5.6 della Nota Informativa.

Per maggiori informazioni cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.7 della Nota Informativa.

3.1.3. Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato (Rischio di tasso di mercato);
- caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati (Rischio di liquidità);
- variazioni del merito di credito dell'Emittente (<u>Rischio connesso al deterioramento del merito di</u> credito dell'Emittente).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione. Significa pertanto che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe subire anche una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza che resta pari al 100% del Valore Nominale.

3.1.4. Rischio di tasso di mercato

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni vari nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Pertanto, l'investitore deve avere presente che un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Qualora l'investitore decidesse di vendere le Obbligazioni prima della scadenza del prestito, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera rilevante al prezzo di emissione delle stesse per effetto di variazioni nei tassi di mercato e il ricavato dalla vendita delle Obbligazioni potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito.

Per le Obbligazioni a **Tasso Fisso** l'investitore deve considerare che le obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, questo significa che in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo.

Per le Obbligazioni **Step Up**, che prevedono cedole a tasso fisso crescente, il loro valore tende a subire, in caso di variazioni dei tassi di interesse di mercato, fluttuazioni maggiori rispetto al valore dei titoli di pari vita residua con cedole di interesse costanti.

Per le Obbligazioni a **Tasso Variabile** l'investitore deve considerare che il tasso cedolare è determinato con riferimento ad un Parametro di Indicizzazione, per cui non vi è certezza sul livello e sulla dinamica dei tassi applicati. Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

Il rimborso integrale del capitale a scadenza permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

3.1.5. Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il rischio è rappresentato dall'eventualità che le Obbligazioni possano deprezzarsi in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating* o dell'*outlook* (parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating*) dell'Emittente.

L'Emittente non dispone di un proprio parametro di "credit default swap" (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per le Obbligazioni non risultano calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali appunto i "credit default swap".

Tuttavia, l'investitore può valutare compiutamente il merito di credito dell'Emittente tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni dei *rating* allo stesso attribuiti. In merito, si specifica che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di negoziazione delle Obbligazioni.

3.1.6. Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Il pagamento dei diversi importi dovuti ai sensi delle Obbligazioni è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è, tuttavia, prevista limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi e, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche similari alle Obbligazioni.

3.1.7. Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale

Tutti gli oneri fiscali presenti e futuri che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla Data della Nota Informativa rimanga invariato durante la vita delle obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.

3.2. RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

3.2.1. Rischio di indicizzazione

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni a tasso variabile di propria emissione sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni a tasso variabile. È possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al disotto dello zero; in questo caso l'investitore potrebbe percepire un interesse inferiore o non percepire alcun interesse sull'investimento effettuato. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Indicizzazione potrebbero inoltre determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

3.2.2. Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il verificarsi di eventi di turbativa del Parametro di Indicizzazione potrebbe avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate.

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi di turbativa si rinvia al Paragrafo 5.8 della Nota Informativa.

3.2.3. Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi straordinari, che, a giudizio dell'Emittente, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza stessa del parametro, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile.

Tuttavia, malgrado gli eventuali interventi posti in essere dall'Emittente, i suddetti eventi straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del parametro di indicizzazione si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall'Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni a tasso variabile, il cui Parametro di

Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni a tasso variabile collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione degli indici di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sugli indici di riferimento i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione degli indici di riferimento; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo degli indici di riferimento e/o (iii) portare all'eliminazione degli indici di riferimento.

Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile collegate ad un Parametro di Indicizzazione.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi straordinari si rinvia al Paragrafo 5.8 della Nota Informativa.

3.2.4. Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo governativo di pari durata residua e similari caratteristiche finanziarie, anche in considerazione di un diverso regime fiscale applicabile (attualmente pari al 26% per le obbligazioni e 12,50% per i titoli governativi)

Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicato alle Obbligazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.15 della Nota Informativa.

3.2.5. Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione delle Obbligazioni a tasso variabile

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione cui sono legate le Obbligazioni a tasso variabile; pertanto, tali informazioni potrebbero non essere disponibili.

3.2.6. Rischio correlato all'eventuale spread negativo applicato al parametro di riferimento

Il rendimento offerto può presentare uno *spread* negativo rispetto al rendimento del parametro di riferimento.

Qualora l'ammontare della cedola venga determinato applicando al Parametro di Indicizzazione uno *spread* negativo, il rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile sarà inferiore a quello di un titolo similare legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno *spread*. Pertanto, in caso di vendita del titolo l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni a tasso variabile sarà più sensibile alle variazioni dei tassi di interesse.

3.3. RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

3.3.1. Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non saranno quotate presso Mercati regolamentati e l'Emittente non prevede di avvalersi

di internalizzatori sistematici per la negoziazione delle proprie Obbligazioni sul mercato secondario.

L'Emittente si impegna a richiedere la distribuzione diretta delle Obbligazioni presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-Mtf segmento "*Order Driven*" e il successivo avvio delle negoziazioni dei titoli nell'ambito del medesimo a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni che coincide con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

L'ammissione alla negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione non costituisce una garanzia di un adeguato livello di liquidità delle Obbligazioni. Gli investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato sia un mercato liquido e pertanto il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Il titolare delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore di mercato, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione. La Banca si avvarrà, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni, dell'attività di un Operatore specialista.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto che ricoprirà il ruolo di Operatore Specialista nell'ambito del Sistema Multilaterale di Negoziazione nonché le condizioni principali dell'impegno assunto da tale soggetto.

Per maggiori dettagli sugli obblighi che saranno assunti dal soggetto che opererà in qualità di specialista nell'ambito della sede di negoziazione degli strumenti finanziari si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Nota Informativa.

L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e non assumerà il ruolo di internalizzatore sistematico in relazione alle medesime.

Nel caso in cui la negoziazione sul Sistema Multilaterale Hi-MTF delle obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio coerentemente con quanto previsto nella *policy* aziendale vigente che potrà essere soggetta a modifiche nel corso del tempo.

Infine, nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata dell'Offerta per rilevanti mutamenti di mercato ovvero l'Emittente ritenga non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. In tal caso, l'Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2 della Nota Informativa.

Una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Obbligazioni oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

3.3.2. Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione

Nel caso in cui le Obbligazioni siano offerte al pubblico mediante distribuzione tramite un sistema multilaterale di negoziazione, l'investitore deve considerare che l'assegnazione delle Obbligazioni avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti su tale piattaforma, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Gli investitori devono considerare che gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

3.3.3. Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita del titolo prima della scadenza, il valore

dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione prevista per il mercato secondario.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Nota Informativa.

3.3.4. Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni, potrebbe avere un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera anche in qualità di Responsabile del Collocamento. In tale veste, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 della Nota Informativa. Si evidenzia che tale fattore di rischio non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi o crescenti (*i.e.* Obbligazioni a tasso fisso e per le Obbligazioni *step-up*). Si fa presente, inoltre, che l'Agente di Calcolo svolgerà tale attività in applicazione di parametri tecnici definiti e illustrati nel Capitolo 5 della Nota Informativa.

c) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione su Hi-MTF delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Nota Informativa.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

3.3.5. Rischio di ritiro dell'offerta

L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare in tutto o in parte l'Offerta qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o venissero meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

In tal caso le domande di adesione saranno considerate nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate.

La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari e del Sistema Multilaterale di Negoziazione www.himtf.com. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

4. INFORMAZIONI ESSENZIALI

4.1. Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera anche in qualità di Responsabile del Collocamento. In tale veste, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione. Tuttavia, tale attività verrà svolta in applicazione di parametri tecnici definiti e dettagliatamente illustrati nel Capitolo 5 della Nota Informativa.

c) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione su Hi-MTF delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Nota Informativa.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Banca Popolare di Sondrio si inquadra nella tipica attività di raccolta del denaro - definita stabile in quanto a medio termine - finalizzata all'esercizio del credito. Tale operatività ha quindi carattere ordinario e si concretizza in emissioni continuative di importo, tipologia e rendimento correlati all'andamento di mercato e alla corretta gestione della specifica attività.

5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva della Nota Informativa ovvero in altre sezioni della Nota Informativa.

classe delle Obbligazioni

5.1. Descrizione della tipologia e della Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma. Le Obbligazioni prevedono il rimborso del 100% del Valore nominale, fatto salvo quanto previsto in caso di utilizzo del bail-in per il quale si rinvia al successivo Capitolo 5, Paragrafo 5.6 della Nota Informativa.

> OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO: le Obbligazioni a tasso fisso sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche fisse, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante lungo tutta la durata del prestito, che verrà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

> OBBLIGAZIONI STEP UP: le Obbligazioni a tasso fisso Step Up sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche predeterminate a tasso fisso crescente (step up), il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

> OBBLIGAZIONI Α TASSO **VARIABILE:** Obbligazioni a tasso variabile sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di Cedole posticipate periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento del parametro di indicizzazione prescelto, che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base (basis points). L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal parametro di indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua, lorda e netta, nelle Condizioni Definitive del prestito.

delle Obbligazioni (ISIN)

Codici internazionali di identificazione Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.2. Legislazione in base alla quale le Le Obbligazioni ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti

Obbligazioni sono state create

sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa alle Obbligazioni il foro competente è quello di Sondrio ovvero, ove il Portatore delle Obbligazioni sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") previsto dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che conseguenza immediata e non violazione dell'inadempimento della da parte 0 dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

5.3. Forma delle Obbligazioni e Le Obbligazioni sono strumenti finanziari al portatore

dei registri

soggetto incaricato della gestione interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano), nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 83-bis e ss. del TUF, dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e del provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

> Sino a quando le Obbligazioni saranno gestite nel predetto regime di dematerializzazione, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei diritti ad esse connessi potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad esse collegati.

> Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 quinquies del TUF.

> Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile alle Obbligazioni o ai quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi proventi.

5.4. Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale delle Obbligazioni offerte (l'"Ammontare Totale") sarà indicato nelle Condizioni Definitive che saranno rese pubbliche entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet https://www.popso.it/prodottidell'Emittente servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari contestualmente saranno depositate presso la CONSOB.

Le Condizioni Definitive saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in piazza Garibaldi n. 16 Sondrio (So), e le sue dipendenze.

L'Emittente non si avvarrà della facoltà, nel periodo di offerta, di aumentare l'ammontare totale.

L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta.

5.5. Valuta di emissione **delle** Le Obbligazioni sono emesse in euro. **Obbligazioni**

Fondi propri

5.6. Rango (ranking) delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi, come esposto nel riquadro evidenziato della tabella sottostante.

In caso di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso (cfr. sul punto anche il successivo Paragrafo 5.7 del presente Capitolo della Nota Informativa in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Capitale di Classe 1 o "Tier I"

"Capitale primario di Classe 1" (Common Equity Tier I) ivi incluse le azioni

"Capitale aggiuntivo di Classe 1" (AdditionalTier I)

Capitale di Classe 2 o "Tier II" ivi incluse le obbligazioni subordinate (non assistite da privilegio o da garanzia)

Debiti subordinati diversi dal capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2

Debito chirografari di secondo livello indicati dall'art. 12-bis del TUB

Debiti "Ordinari"

Restanti passività ivi inclusi i prestiti obbligazionari non subordinati (senior) non assistiti da garanzie

Depositi di importo superiore a € 100.000 per depositante

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto

legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 del TUB in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior*.

5.7. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza prevista dalle Condizioni Definitive salvo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico, e istituisce il Comitato di risoluzione unico e il Fondo di risoluzione unico.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate:
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di

- capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito della categoria delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti. Inoltre, si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, sono preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n.180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile

rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

5.8. Disposizioni relative agli interessi da pagare

a) Tasso di interesse nominale

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa corrisponderanno posticipatamente agli investitori, per tutta la durata del Prestito, cedole periodiche pagabili con frequenza trimestrale, semestrale, annuale – come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna data di pagamento, il cui importo verrà calcolato secondo le modalità di seguito elencate.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Dalla data di godimento, le obbligazioni a tasso fisso sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse fisso annuo indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI STEP UP

Dalla data di godimento, le obbligazioni a tasso fisso step up sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse fisso annuo crescente (*step up*) indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Dalla data di godimento, le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla data di godimento di ciascuna cedola. Il

parametro di indicizzazione prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

Il parametro di indicizzazione può essere costituito dal tasso Euribor 3, 6, 12 mesi – rilevazione puntuale act/360 o da altro parametro. L'Euribor è il tasso "lettera" sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi interbancari, pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi Information Provider come Reuters o Bloomberg.

In caso di indisponibilità o soppressione del parametro di indicizzazione l'Agente di Calcolo procederà seguendo i criteri definiti al punto e) relativo alle emissioni a tasso variabile, intitolato: "Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante".

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "Benchmark Regulation"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno: (i) se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione. Il Parametro di Indicizzazione, l'eventuale *spread*, l'eventuale ammontare della prima Cedola prefissata saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

Non è previsto un limite massimo di spread. In caso fosse utilizzato uno spread negativo, il valore delle Cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al parametro di riferimento prescelto all'atto dell'emissione. In ogni caso il valore delle Cedole non potrà essere inferiore a zero.

b) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Di seguito vengono descritti i metodi di calcolo degli interessi per tipologia di strumento.

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle Cedole posticipate periodiche, calcolate applicando al Valore Nominale un tasso di interesse, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Definitive riferite a ciascuna

Emissione.

Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convezione e al calendario di seguito indicati.

Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione *act/act*. Il calcolo delle cedole annuali, semestrali e trimestrali verrà effettuato secondo le formule di seguito specificate suddivise per tipologia di Obbligazioni.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale

R = tasso annuo percentuale lordo

OBBLIGAZIONI STEP UP:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale

R = tasso annuo percentuale lordo fisso crescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE:

per le cedole annuali: $I = C \times (PI +/- spread)$

per le cedole semestrali: $I = C \times [(PI +/- spread)/2]$

per le cedole trimestrali: $I = C \times [(PI +/- spread)/4]$

dove:

I = interessi

C = valore nominale

PI = parametro di indicizzazione

Spread = maggiorazione o diminuzione del parametro di indicizzazione espresso in punti base (*basis points*)

- arrotondamento del Tasso di interesse: il terzo decimale sarà arrotondato allo 0,01 più vicino.

Il tasso della prima cedola potrà essere fissato dall'Emittente in misura indipendente dal valore del parametro di indicizzazione.

Qualora il giorno di rimborso del prestito coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convezione e al calendario di seguito riportati.

Con riferimento a tutte le tipologie di obbligazioni oggetto della Nota Informativa, gli interessi saranno determinati applicando la convenzione di calcolo "Following Business Day Convention Unadjusted" con base di calcolo "actual/actual". Per i pagamenti l'Emittente utilizzerà il calendario "Target";

"Following Business Day Convention", indica la convenzione di calcolo in base alla quale, qualora una data di pagamento degli interessi cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale data sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

"Unadjusted" significa che, al variare della data di pagamento degli interessi in base alla convenzione di calcolo, non sarà conseguentemente modificata la durata del relativo periodo di decorrenza ai fini del computo degli interessi.

"Actual-Actual" è un metodo per il calcolo degli interessi su un credito, in cui per la misura del tempo è prevista una frazione con al numeratore il numero di giorni effettivi su cui l'interesse si applica e al denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno (365 giorni, oppure 366 se bisestile) o del periodo di cedola.

Il "Target" è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans* european automated real time gross settlement express transfer, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

c) Data di godimento degli interessi

La data a partire dalla quale le Obbligazioni matureranno interessi (data di godimento) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

d) Data di scadenza degli interessi

La Data di Scadenza degli interessi sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo gli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle Cedole, relativamente al capitale decorsi dieci anni dalla scadenza delle Obbligazioni.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile:

a) Dichiarazione del tipo di sottostante

Il parametro di riferimento per la determinazione delle cedole relative alle emissioni obbligazionarie a tasso variabile può essere il tasso Euribor tre/sei/dodici mesi (act/360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla data di godimento di ciascuna cedola.

b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso

L'Euribor è il tasso "lettera" sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi interbancari, pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi Information Provider come Reuters o Bloomberg.

Qualora il tasso Euribor fosse sostituito da altro parametro di riferimento, l'Emittente valuterà quest'ultimo agendo in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento per mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile. Le caratteristiche di tale parametro di saranno indicizzazione riportate nelle Condizioni Definitive nel caso in cui la sostituzione abbia luogo in data antecedente la pubblicazione delle medesime Condizioni Definitive. Parimenti il parametro sostitutivo prescelto e le relative caratteristiche verranno messe a disposizione sito della Banca

all'indirizzo: https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari.

Tenuto conto che il parametro di indicizzazione rappresenta un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno: (i) se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante

Dalla data di godimento, le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla data di godimento di ciascuna cedola. Il parametro di indicizzazione prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

d) Informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità possono essere ottenuti, con relativo pagamento da parte dell'investitore del servizio fornito, mediante i più diffusi Information Provider come Reuters o Bloomberg o in alternativa accedendo direttamente ai siti ufficiali del sottostante.

e) Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante.

Al verificarsi di eventi di turbativa o straordinari, ovvero in caso di mancata pubblicazione del valore del parametro di indicizzazione, o di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del medesimo, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

f) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza su sottostante

Al verificarsi degli eventi di turbativa o straordinari come specificati al precedente punto e), l'Agente di Calcolo procederà secondo i criteri di seguito riportati.

<u>Indisponibilità temporanea del parametro di indicizzazione</u> (eventi di turbativa)

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo https://www.popso.it/prodottiservizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari.

Modifica della struttura o soppressione del parametro di indicizzazione (eventi straordinari)

Nel caso in cui il parametro di indicizzazione venisse soppresso in data antecedente la pubblicazione delle Condizioni Definitive, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile. Le caratteristiche di tale parametro di indicizzazione saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il parametro di indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive venisse soppresso durante la vita residua dell'obbligazione, l'Agente di Calcolo adotterà altro parametro di riferimento seguendo la medesima metodologia di sostituzione sopra descritta. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari.

g) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi ("**Agente di Calcolo**") è l'Emittente, Banca Popolare di Sondrio, con sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi 16.

h) Componente derivativa relativa al pagamento degli interessi

Le Obbligazioni oggetto del presente programma non prevedono alcuna componente derivativa inerente il pagamento degli interessi.

5.9. Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito

Tenuto conto di quanto precisato al Capitolo 5, Paragrafo 5.7 della Nota Informativa, compresa qualsiasi loro limitazione in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE, si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di rimborso delle Obbligazioni.

Data di scadenza

La Data di Scadenza sarà specificata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Modalità di rimborso del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito alla pari (100% del valore nominale).

Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso non coincida con un giorno lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

5.10. Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo

a) Tasso di rendimento effettivo

Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ogni emissione, al lordo e al netto dell'imposta applicabile, sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

b) Metodo di calcolo del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza per ciascuna Obbligazione sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento (T.I.R.) in regime di capitalizzazione composta in prossimità della data di inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni e sulla base del Prezzo di Emissione.

Il T.I.R. rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa rispetto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, assumendo che le Obbligazioni siano detenute fino alla scadenza e che i flussi cedolari intermedi siano reinvestiti ad un tasso pari al T.I.R. stesso (tasso di rendimento composto) e in ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Per la determinazione del Tasso Interno di Rendimento annuo delle Obbligazioni a Tasso Variabile, i flussi cedolari variabili sono determinati in ipotesi di costanza del valore del Parametro di Indicizzazione.

5.11. Rappresentanza obbligazionisti

aegn

Trattandosi di Obbligazioni offerte da una banca, non è prevista la rappresentanza degli obbligazionisti, ai sensi dall'art. 12 del TUB che prevede la non applicazione degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

5.12. Delibere e autorizzazioni

Il programma annuale - valido per il periodo di dodici mesi a decorrere dall'approvazione del Prospetto di Base - attinente alle emissioni obbligazionarie della Banca Popolare di Sondrio, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2019, con mandato alla Direzione generale di curare, secondo le necessità aziendali e l'andamento di mercato, le singole emissioni oggetto delle previste Condizioni Definitive.

5.13. Data di emissione delle Obbligazioni

delle La Data di Emissione è riportata nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione. La Data di Emissione sarà comunque successiva al collocamento.

5.14. Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia. Tuttavia, le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in

Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di *United States Persons*.

5.15. Regime fiscale

Agli interessi, premi e altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato - l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Ai redditi diversi si applica l'imposta sostitutiva del 26% nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, così come successivamente modificato e integrato.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni emesse e/o i relativi interessi.

In considerazione della complessità della materia, si invitano gli investitori a rivolgersi ai loro consulenti per approfondimenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della vendita e della detenzione delle Obbligazioni.

5.16. Identità dell'offerente dei titoli e/o Non applicabile. soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente

6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI

- 6.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni
 - **6.1.1. Condizioni alle quali l'Offerta è** L'Offerta non è sottoposta a condizioni. **subordinata.**
 - 6.1.2. Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

Periodo di Offerta

Quanto al periodo di validità dell'Offerta si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione.

Nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori.

L'Emittente eserciterà tale facoltà nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni;
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le Obbligazioni offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta che l'Emittente ritenga adeguati.

L'Emittente inoltre procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta nel caso sia stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione.

L'Emittente si riserva altresì di non dare inizio all'Offerta, ovvero di ritirarla in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

L'Emittente darà comunicazione della chiusura anticipata o del ritiro dell'Offerta come sopra descritte mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito dell'Emittente https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-

<u>investimenti/prestiti-obbligazionari</u> e del Sistema Multilaterale di Negoziazione <u>www.himtf.com</u>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Per maggiori informazioni sul ritiro dell'Offerta, si rimanda a quanto descritto nel successivo paragrafo 6.1.3.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Gli investitori che intendono sottoscrivere Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi all'Emittente e agli intermediari che, qualora non siano abilitati a operare direttamente presso il Multilaterale Negoziazione di gestiranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede negoziazione. L'Emittente non prevede il collocamento fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza (on-line).

Ciascuna Obbligazione potrà essere sottoscritta mediante l'immissione di proposte di sottoscrizione esclusivamente presso Hi-Mtf.

La presa in carico della proposta di sottoscrizione da parte dell'intermediario non costituisce perfezionamento dell'avvenuta sottoscrizione dell'Obbligazione in quanto la sottoscrizione è subordinata alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia dell'esecuzione è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Le proposte di sottoscrizione delle Obbligazioni si effettueranno mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica, disponibile presso l'Emittente e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso gli intermediari finanziari che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Non è prevista la sottoscrizione delle Obbligazioni in data successiva alla data di godimento.

Ai sensi dell'art. 95 bis del TUF, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, potranno revocare la propria accettazione entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Supplemento medesimo, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste. Il diritto è esercitabile sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni, previsti dall'art. 23 del

Regolamento (UE) 2017/1129 e dall'art. 94, comma 7, del TUF, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

6.1.3. Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto

- i. L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta. In tal caso le domande di adesione saranno considerate nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente https://www.popso.it/prodotti-servizi/privatiinvestimenti/prestiti-obbligazionari del Sistema Multilaterale di Negoziazione www.himtf.com. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.
- ii. Non è prevista la possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'ammontare

totale oggetto d'Offerta.

6.1.4.Importo minimo e massimo sottoscrivibile

L'importo minimo sottoscrivibile per le Obbligazioni è di € 1.000, pari al taglio non frazionabile delle stesse; l'importo massimo non potrà superare l'ammontare complessivo dell'emissione pubblicato nelle relative Condizioni Definitive.

6.1.5. Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive che sarà coincidente con la data di godimento del Prestito Obbligazionario e di emissione dei titoli. Contestualmente alla Data di Regolamento, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso la Monte

Titoli S.p.A.

6.1.6. Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative il risultato delle singole emissioni obbligazionarie verrà reso pubblico, entro la data di inizio delle negoziazioni, tramite i siti internet della Banca Popolare di Sondrio - https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari e del Sistema Multilaterale di Negoziazione www.himtf.com.

6.1.7. Eventuali diritti di prelazione

La natura delle Obbligazioni non prevede diritti di prelazione.

6.2. Piano di ripartizione e di assegnazione

6.2.1. Categoria di potenziali investitori

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.

Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, e così pure ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di *United States Persons*.

Le Obbligazioni sono collocate esclusivamente sul mercato italiano presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF.

Qualora l'investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente e/o con gli intermediari che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

6.2.2. Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Le emissioni obbligazionarie della Banca Popolare di Sondrio non prevedono riparto, così che il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto dai sottoscrittori durante il Periodo d'Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile.

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte in ordine cronologico. Il sottoscrittore è informato dell'investimento tramite apposita comunicazione secondo quanto prescritto dalla normativa e le regole proprie dei singoli intermediari.

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla Data di Regolamento che sarà coincidente con la data di emissione dei titoli.

6.3. Fissazione del prezzo

saranno offerti gli strumenti finanziari

6.3.1 Indicazione del prezzo al quale Le Obbligazioni possono essere emesse alla pari o sotto la pari. Detto prezzo sarà l'unico applicato nel periodo di Collocamento diretto dei titoli presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF.

> Per maggiori informazioni sul prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

6.3.2 Modalità di determinazione del prezzo

Il prezzo di emissione è il risultato dell'attualizzazione dei flussi futuri di cassa sulla base della curva di pari durata dei tassi risk-free, alla quale sarà applicato un cosiddetto credit and funding spread che riflette l'effettiva rischiosità complessiva dell'Emittente, come valutata dal medesimo.

6.3.3 Ammontare delle spese e delle Non sono inclusi costi nel Prezzo di Emissione e non imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

previste da parte dell'Emittente commissioni o altri oneri a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione.

6.4. Collocamento e sottoscrizione

6.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione direttamente presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-Mtf, per il tramite del soggetto incaricato del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà ricoperto dalla Banca Popolare di Sondrio.

6.4.2 Agente per i Pagamenti

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i Pagamenti.

6.4.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi e il rimborso a scadenza del capitale sono effettuati dall'Agente per i Pagamenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano.

6.4.4 Accordi di sottoscrizione

L'Emittente non prevede di stipulare accordi per la sottoscrizione ovvero per il collocamento delle Obbligazioni.

7. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

7.1. Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa non saranno quotate presso mercati regolamentati.

L'Emittente si impegna a richiedere il collocamento diretto delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-Mtf segmento "*Order Driven*" ove le medesime saranno ammesse a negoziazione a partire dalla Data di Regolamento che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.

I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni presso il Sistema Multilaterale Hi-Mtf, saranno pubblicati e disponibili sul sito *internet* del citato Sistema Multilaterale di Negoziazione all'indirizzo www.himtf.com.

7.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente possiede altri strumenti finanziari della stessa classe negoziati sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF.

7.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Le Obbligazioni saranno negoziate a partire dalla Data di Regolamento delle Obbligazioni presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF.

La Banca si avvarrà, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni, dell'attività di un Operatore specialista che fornirà almeno prezzi di acquisto (proposte *bid*) su base continuativa. Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto che ricoprirà il ruolo di Operatore specialista. Inoltre, nelle Condizioni Definitive sarà indicato lo *spread bid/ask*, ovvero il differenziale massimo tra le proposte di prezzo in acquisto (*bid*) e in vendita (*ask*), previsto per l'Operatore Specialista dal regolamento di Hi-MTF.

Inoltre, nelle Condizioni Definitive saranno indicati la commissione massima di negoziazione applicata dall'Emittente in caso di ordine di compravendita dei titoli sul Sistema Multilaterale di Negoziazione.

L'Emittente non intende avvalersi di internalizzatori sistematici per la negoziazione delle proprie Obbligazioni sul mercato secondario. L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e non assumerà il ruolo di internalizzatore sistematico in relazione alle medesime.

Nel caso in cui la negoziazione su Hi-MTF delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio coerentemente con quanto previsto nelle policy aziendali adottate dall'Emittente e vigenti al momento del riacquisto. In tal caso, lo *spread* massimo ("*mark up*") applicabile dalla Banca, in diminuzione del valore delle Obbligazioni, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

7.4. Prezzo di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni possono essere emesse alla pari o sotto la pari. Detto prezzo sarà l'unico applicato nel periodo di Collocamento diretto dei titoli presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF.

Quanto al prezzo di emissione delle Obbligazioni, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni

Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1. Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni

La Banca Popolare di Sondrio non si avvale, riguardo alle emissioni obbligazionarie di cui alla Nota Informativa, di consulenti esterni.

8.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione

La Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata dei revisori legali dei conti.

8.3. Rating delle Obbligazioni

Alle Obbligazioni sarà attribuito giudizio di *rating* da parte della società DBRS Morningstar. Alla Data della Nota Informativa, il *rating* assegnato è "BBB (*low*)", che riflette il *Long-Term Senior Debt*, lo stesso livello di *Long-Term Issuer Rating* dell'Emittente.

ALLEGATO MODULO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI

Condizioni Definitive Obbligazioni [•]



BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871

Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149

Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.157.414.409 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 12/06/2020)

Condizioni Definitive

relative alla Nota Informativa sul Programma di emissioni obbligazionarie della Banca Popolare di Sondrio scpa per il Prestito Obbligazionario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA [•] - [•] [•] CODICE ISIN [•]

Le presenti Condizioni Definitive sono redatte in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetti").

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della presente Obbligazione, congiuntamente al Prospetto di Base (composto da: Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 6 novembre 2020 a seguito dell'approvazione con nota n. 1104694/20 del 5 novembre 2020, Nota Informativa depositata presso la Consob in data 6 novembre 2020 a seguito dell'approvazione con nota n. 1105314/20 del 5 novembre 2020, come eventualmente di volta in volta supplementati) relativo al programma di prestiti obbligazionari Banca Popolare di Sondrio scpa al fine di ottenere tutte le informazioni pertinenti.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota di Sintesi dell'Obbligazione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e tutte le dipendenze della Banca Popolare di Sondrio scpa e consultabili sul sito *internet* https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato, infine, a consultare il sito internet dell'Emittente, https://popso.it, al fine di ottenere ulteriori informazioni.

Le presenti Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base.]
	[In aggiunta ai conflitti di interesse indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base sono presenti i seguenti conflitti di interesse: [•]]
Ragioni dell'Offerta e impiego della correlata provvista	[Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'attività di raccolta del denaro a medio termine finalizzata all'esercizio del credito.]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione delle Obbligazioni	[•]
Codice ISIN	[•]
Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti	[Obbligazioni a Tasso Fisso] [Obbligazioni Step Up] [Obbligazioni a Tasso Variabile]
Durata	[•]
Data di Emissione e di Godimento	[•]
Data di Regolamento	[•]
Data di Scadenza	[•]

Tasso di interesse [Tasso Fisso Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è pari al [•]%lordo annuo e al [•]% netto annuo.] [Step up Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte: TASSO **INTERESSE** ANNUO DI **APPLICATO** 1° anno [•]% lordo - [•]% netto 2° anno [•]% lordo - [•]% netto TASSO DELLE CEDOLE 1° ANNO 1° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•], 2° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•], 2° ANNO 3° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•], 4° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•],] [Tasso Variabile [Tasso annuo prima cedola prefissata: [•]% lordo e [•]% netto] Parametro di indicizzazione: [•] [Caratteristiche del parametro di indicizzazione (se diverso da Euribor)] Spread: [•] punti base] [Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione

inserire:

campo

Per

di

sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation),

quanto

dell'Emittente, il [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [•]] non rientra nel

applicazione

a

del

conoscenza

Benchmark

	Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation.]
	[Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [•]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]
	[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [•]] non è attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[•].]
Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto	Il Rendimento effettivo annuo lordo è pari a [•]%. Il Rendimento effettivo annuo, al netto della ritenuta fiscale attualmente in vigore, è pari a [•]%
	[Per le Obbligazioni a tasso variabile il rendimento è calcolato ipotizzando la costanza del parametro di indicizzazione per tutta la durata dell'Obbligazione.]
Frequenza delle cedole e date di pagamento	Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [•], in occasione delle seguenti date di pagamento: [•], [•], [•], [•].

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Ammontare totale dell'offerta	L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro [•], per un totale di n. [•] obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a euro 1.000.
Prezzo di Emissione	Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di € [•], pari al [•]% del valore nominale.
Prezzo di Offerta	Le Obbligazioni sono offerte al prezzo di € [•], pari al [•]% del valore nominale.
Taglio minimo	[•] euro
Periodo dell'Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari e del Sistema Multilaterale di Negoziazione www.himtf.com .
Soggetto incaricato del collocamento	[•]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Modalità di negoziazione	Le Obbligazioni saranno negoziabili presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-Mtf a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.
Operatore Specialista	L'Operatore Specialista delle Obbligazioni dell'Emittente è [•]
Spread massimo bid/ask applicato dall'Operatore Specialista	Differenziale massimo tra le proposte di prezzo in acquisto e in vendita applicato dall'Operatore

	Specialista (spread massimo bid/ask): [•] punti base
Commissione massima applicabile dall'Emittente sugli ordini di negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-Mtf	Commissione massima di negoziazione: [•] %
Mark up massimo in diminuzione del valore del titolo applicabile dall'Emittente	Mark up massimo (spread massimo in diminuzione del valore delle Obbligazioni applicabile dall'Emittente in caso di riacquisto delle stesse in conto proprio): [•] punti base

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata dalla Direzione Generale dell'Emittente il [•] in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 20 dicembre 2019.

Le obbligazioni sono emesse in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Direzione Generale

Data	
	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA